

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CEMMI, TARTUFOLI e TESSITORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1959

Disposizioni sui protesti cambiari elevati dai Notai

ONOREVOLI SENATORI. — All'VIII Congresso nazionale del notariato celebratosi a Cagliari nel maggio 1959 e nel recente dibattito sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia in questo ramo del Parlamento, è stato posto in particolare rilievo il problema dei protesti cambiari.

Non deve ritenersi che il problema si esaurisca nell'ambito di una categoria professionale, perchè esso investe la vita sociale e pone in luce molteplici aspetti economici, finanziari ed umani della collettività nazionale.

Nè il protesto cambiario va riguardato sotto l'aspetto del lucro per chi procede ad elevarlo, perchè esso inerisce alla essenza, alla portata, alla intrinseca natura dell'atto di protesto che deriva tali sue qualità dalla essenza, dalla natura e dalla portata del titolo cambiario.

La cambiale è uno dei titoli di credito che nella moderna economia hanno avuto enorme sviluppo.

Cade, a tal proposito, acconcia la considerazione sulla opportunità di rivedere detto titolo di credito onde regolarlo meglio in confronto delle funzioni sociali che è chiamato a svolgere, nella visione del diritto

comparato, e ricondurre entro più convenienti limiti l'inflazione cambiaria in atto.

Allo stato attuale, va riscontrato questo stridore:

da un lato, l'aumento enorme — e per più versi preoccupante — del numero delle cambiali,

dall'altro lato, l'inadeguatezza della legislazione — vecchia di 77 anni — relativa all'elevazione del protesto cambiario e la conseguente inadeguatezza numerica delle persone qualificate ad elevarlo.

Il Ministro Guardasigilli, onorevole Gonnella, con mirabile sintesi, ha inquadrato il problema, ne ha individuato la portata, ne ha indicato la soluzione.

A tale conclusione, appunto, si riporta il presente disegno di legge che ha di mira:

indirettamente: di sollecitare la revisione della legge cambiaria, per rendere la cambiale strumento di più efficace politica sociale ed economica;

direttamente, in attesa di quella sostanziale modifica: di rendere possibile e legittimo il procedimento attuale del protesto.

È noto che il protesto cambiario può essere elevato dal notaio, dall'ufficiale giudiziario, dall'aiutante ufficiale giudiziario (nei limiti fissati dall'articolo 1 della legge 19 di-

cembre 1956, n. 1442), e, in certi casi, dal segretario comunale.

Le categorie predette sono però manifestamente insufficienti, per numero, a svolgere il compito loro assegnato, data la mole di lavoro da compiere nel rispetto della legge cambiaria in vigore.

Va ricordato infatti che, per effettuare il protesto, sempre allo stato attuale della legislazione, occorre che sia fatta dal pubblico ufficiale la richiesta al debitore di pagare e che la dichiarazione del debitore di rifiuto di accettare o di pagare sia raccolta dallo stesso pubblico ufficiale personalmente nell'atto di protesto.

Quindi, tanti sono i protesti, altrettante sono le richieste del pubblico ufficiale, altrettanti i rifiuti dei debitori di accettare o di pagare, rispettivamente rivolte o raccolti dai pubblici ufficiali predetti.

Non v'è chi non veda come, per poter elevare i protesti nella mole odierna, specie nei periodi di maggiori scadenze, occorra un numero ben più elevato di quello attuale di pubblici ufficiali.

* * *

Le soluzioni che si prospettano per regolare questo enorme servizio non sembrano essere che due: o aumentare il numero dei pubblici ufficiali autorizzati ad elevare il protesto, o, autorizzando i notai a servirsi di persone di loro fiducia per richiedere il pagamento delle cambiali, sanare e legalizzare quello stato di fatto che ha dimostrato di essere provvedimento adeguato al bisogno.

Non vi può essere imbarazzo nella scelta della soluzione da adottare, fra l'altro, perchè i notai e anche gli ufficiali giudiziari, di fatto, hanno saputo con benemerita iniziativa affrontare e risolvere lo stato di necessità in cui si sono trovati ad operare. In via di fatto, essi hanno assicurato il regolare andamento del servizio e quindi, ad esempio, hanno reso possibile l'espletamento dei compiti in materia propri delle banche, distinguendo tra richiesta di pagamento e redazione dell'atto di protesto.

Nè si ravvisa l'opportunità di dar vita a una nuova specie di funzionariato o di adot-

tare un complesso e macchinoso ufficio centralizzato.

La via prescelta si fonda sulla opinione che accetta questo principio: la richiesta deve ritenersi legittima anche se non è fatta dal pubblico ufficiale che eleva il protesto; questo, invece, è legittimo solo se fatto dal pubblico ufficiale.

Le due operazioni — richiesta ed elevazione di protesto — che, se distinte, fra l'altro recano giovamento anche al debitore, non sono di per sè, *de jure condito*, distinguibili e scindibili. Occorre perciò una norma *ad hoc*.

Il presente progetto vuole appunto raggiungere questo intento: rendere legittima, cioè conforme a legge, quella procedura seguita in via di fatto e che ha concretamente dimostrato di risolvere adeguatamente il problema.

Nessun dubbio può sorgere sulla legittimità delle due predette operazioni, sia perchè la conclusione prospettata non è in contrasto nè con la Convenzione di Ginevra nè con la Convenzione internazionale B.; sia perchè adotta il criterio da tempo suggerito e fatto proprio dal Ministro di grazia e giustizia che, elaborando la legge di riforma nel notariato, ha previsto l'attribuzione al notaio di « persona idonea da lui designata » « per l'accesso necessario alla presentazione al pagamento dei titoli cambiari », sia perchè l'onorevole Guardasigilli ha giustamente e correttissimamente accettato la proposta già dai sottoscritti avanzata e relativa ai « fiduciari »; sia perchè, infine, all'elaborazione della dottrina più recente non ripugna nè che il fiduciario assuma la veste di pubblico ufficiale occasionale in dipendenza della natura dell'atto che compie, nè la scissione della richiesta dall'atto di protesto.

È ovvio che i « fiduciari » debbono possedere adeguate doti di moralità e di onestà: a tal fine se ne delineano i requisiti.

* * *

S'intende precisare, con la massima chiarezza, che questo progetto non mira a recar vantaggio alla categoria dei notai e danno

alla categoria degli ufficiali giudiziari, o viceversa.

A riprova si indicano:

1) lo scopo del disegno è unicamente quello di assicurare un servizio fondamentale per l'economia nazionale e modificare, per adeguarla alle esigenze attuali, solo la legge cambiaria in punto: protesti cambiari;

2) il presente progetto non vuole entrare nel merito della più ampia riforma dell'ordinamento del notariato nè esserne parziale anticipazione, perchè fa riferimento esclusivamente alla legge cambiaria; nel contempo, non vuole costituire o sembrare elemento di remora per l'auspicata revisione della legge cambiaria;

3) il progetto stesso non determina nè direttamente nè indirettamente conflitti tra le due benemerite categorie dei notai e degli ufficiali giudiziari perchè, nel rispetto di un principio fondamentale ed estraneo ad entrambe le categorie, qual'è quello della libertà di scelta riservata a chi richiede il protesto, nulla toglie o accresce all'una o all'altra delle due categorie.

Prendendo, infatti, a criterio base la statistica annuale dei protesti cambiari elevati dai notai in ogni circoscrizione e sulla stessa

commisurando il numero dei fiduciari assegnabili ai notai del distretto, non v'è chi non veda l'adozione di un criterio obiettivo che non favorisce nè danneggia una qualsiasi delle categorie interessate;

4) il progetto, attribuendo al Presidente del Tribunale territorialmente competente e al Presidente del Consiglio notarile distrettuale di stabilire — *congiuntamente e con reciproco accordo* — il numero dei fiduciari, è garanzia piena di equanimità e di solidale comprensione tra le categorie interessate.

Tale decentramento renderà sicuramente più agevole l'accordo già in via pratica ed efficacemente sperimentato dalle due categorie nel riparto del lavoro, che sarebbe impossibile e illegittimo operare in sede centrale e ministeriale: per la mutevolezza delle esigenze ambientali, per l'inesistenza di una norma che obblighi l'operatore economico a servirsi — senza suo consenso — di una sola categoria e rinunciare alla libera scelta, per la differenza — da luogo a luogo — del limite dell'importo cambiario, da stabilire del resto normativamente e annualmente, dati il crescendo difforme dei protesti, la varietà nel potere d'acquisto della moneta e della politica dei prezzi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Nel protesto di cambiale o di assegno bancario il notaio può provvedere alla presentazione del titolo mediante persona di sua fiducia.

Tale persona deve avere compiuto gli anni 21, essere cittadino italiano e non avere riportato condanna penale da cui sia derivata l'interdizione da pubblici uffici o da professioni.

L'atto di protesto, redatto a cura del notaio, contiene la menzione del fiduciario ed è anche da questo sottoscritto.

Art. 2.

Sulla base delle statistiche annuali dei protesti cambiari elevati dai notai della circoscrizione, il Presidente del Consiglio notarile distrettuale e il Presidente del Tribunale territorialmente competenti si accordano per stabilire il numero massimo complessivo dei fiduciari da attribuire ai notai.

Il Consiglio notarile distrettuale determina il numero dei fiduciari da assegnare a ciascun notaio e questi deve comunicare i nominativi dei fiduciari da lui prescelti allo stesso Consiglio il quale accerta l'esistenza dei requisiti predetti.